

Phi.d'Alpha
FINANZA D'AZIENDA

Il ruolo del responsabile amministrativo e finanza, nei rapporti con gli istituti di credito

Ancona 29 luglio 2009


www.phidalpha.com




Osservatorio




Andamento Euribor – 3 mesi




Andamento Eurirs – 5 anni



Andamento Eurirs – 20 anni



Andamento Euribor/Eurirs



I tassi dei finanziamenti

Aggiornati al 27/07/2009

Eurirs

Euribor

Scadenze	EURIBOR 360	EURIBOR 365
1 mese	0,55%	0,56%
2 mesi	0,74%	0,74%
3 mesi	0,91%	0,93%
4 mesi	1,00%	1,01%
5 mesi	1,08%	1,10%
6 mesi	1,17%	1,18%
7 mesi	1,20%	1,22%
8 mesi	1,25%	1,26%
9 mesi	1,29%	1,31%
10 mesi	1,33%	1,35%
11 mesi	1,35%	1,37%
12 mesi	1,38%	1,40%

Scadenze	Tassi
1 anno	1,31%
2 anni	1,83%
3 anni	2,31%
4 anni	2,67%
5 anni	2,93%
6 anni	3,16%
7 anni	3,35%
8 anni	3,49%
9 anni	3,62%
10 anni	3,73%
12 anni	3,92%
15 anni	4,12%
20 anni	4,24%
25 anni	4,19%
30 anni	6,16%
40 anni	3,98%
50 anni	3,88%

Liquidità

Scadenze		Tasso 360
Eonia (27/07/09)	0,3450	
E-Mid/Atic(8) (27/07/09)	Euro	\$
0/N	0,3934	0,2753
T/N	0,5337	0,3500
S/N	--	--
1W	0,4660	--
2W	0,5933	--
1M	0,6000	--


Obiettivi dell'incontro

- **Mettere in relazione amministratori e responsabili finanza di aziende, anche operanti in settori diversi;**
- Qualificare il ruolo e la persona che svolge l'incarico di pianificazione e controllo aziendale;
- Costituire una rete di figure professionali, aziende qualificate e consulenti che siano validi interlocutori nei confronti degli istituti di credito e degli altri attori del mercato.

Network Phi.d'Alpha

I servizi:

- Consulenza finanziaria
- Consulenza d'impresa e del lavoro
- Internazionalizzazione
- Servizi assicurativi
- Servizi finanziari e gestionali
- Consulenza legale
- Consulenza doganale e logistica



Network Phi.d'Alpha

I professionisti:

Phi.d'Alpha Srl - Ancona

- Ecinzio Paci

Studio Commerciale Baldinelli - Ancona

- Stefano Baldinelli
- Emanuela Sequi
- Barbara Baldinelli

Aurora UGF Assicurazioni Bugari & Martini Sas Ancona

- Massimo Bugari
- Antonio Martini

Coface Spa

Coface Service Spa

Agenzia Generale Ancona

- Pierfranco Spaziani

Outrade Srl- Ancona

- Wladimjr Truja

CsD Talevi Srl

- Lorenzo Talevi

Studio Legale Papalini - Ancona

- Luca Papalini

Obiettivi dell'incontro

- Mettere in relazione amministratori e responsabili finanza di aziende, anche operanti in settori diversi;
- **Qualificare il ruolo e la persona che svolge l'incarico di pianificazione e controllo aziendale;**
- **Costituire una rete di figure professionali, aziende qualificate e consulenti che siano validi interlocutori nei confronti degli istituti di credito e degli altri attori del mercato.**

Argomenti trattati (1)

Phi.d'Alpha Network

Ecinzio Paci

- Proposta di modifica unilaterale di alcune condizioni ai sensi dell'Art. 2-bis del D.L. 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28/1/2009 n. 2 (nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e di altre remunerazioni bancarie).

Argomenti trattati (2)

Cooss Marche Soc. Coop. p.a.
Dott.ssa Francesca Scocchera

L'impresa socialmente responsabile:

- Perché essere socialmente responsabile
- Il vantaggio competitivo
- La comunicazione responsabile


COOSS Marche S.C.p.A

Società cooperativa, ente di formazione, esperienza pluriennale nel tema della Responsabilità Sociale.

Francesca Scocchera

Coordinamento di progetti di ricerca e formazione su Responsabilità e Rendicontazione Sociale.

RSI: dimensioni chiave



L'impresa socialmente responsabile ...

- investe sul Capitale Umano
- investe nel rapporto con il Cliente
- investe nel rapporto con il Fornitore
- investe nella tutela dell'Ambiente
- investe nella Comunità

Il Vantaggio Competitivo

Impatto positivo su 6 fattori di competitività: risorse umane, struttura dei costi, innovazione, prospettiva del cliente, gestione del rischio e reputazione, performance finanziarie.

European Competitiveness Report 2008

Le imprese socialmente responsabili si troveranno in una posizione migliore rispetto alle altre, perchè possono contare su molte più forze, tra cui una forza lavoro motivata.

(M. Gunter Verheugen, Vice-Presidente EC)

Il Vantaggio Competitivo

In tutte le organizzazioni la scelta di intraprendere un percorso di responsabilità sociale porta dei vantaggi che sono legati al concetto di **REPUTAZIONE** e riguardano:

- I comportamenti d'acquisto
- Le decisioni di investimento
- La fedeltà dei collaboratori

La comunicazione responsabile

La reputazione di un'azienda si costruisce attraverso fatti concreti, verificabili e 'comunicati'; da qui, l'esigenza di una comunicazione responsabile, attraverso:

- Bilancio sociale
- Carta dei valori, missione e visione
- Codice Etico
- Comunicazione interna
- Comunicazione di prodotto/etichette
- Cause Related Marketing

Hanno partecipato:



MECCANICA



MUFLESYSTEM
SISTEMI DI IRRIGAZIONE DELL'ACQUA



Al.Ca. Costruzioni srl
Impresa edile



Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14

Art. 2-bis

Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verterà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Spett.le

Contratti di affidamento, anche abbinati a prodotti a pacchetto
Proposta di modifica unilaterale di alcune condizioni ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/1/2009 n.2 (nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e di altre remunerazioni bancarie)

Gentile Cliente,
 come Le sarà sicuramente noto, il decreto in oggetto ha apportato una profonda revisione della disciplina della commissione di massimo scoperto e di altre remunerazioni legate ai rapporti di conto e di affidamento bancari.

In tale contesto, l'art. 2-bis, comma 3, del decreto stabilisce che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 gennaio 2009) devono essere adeguati alla nuova normativa entro 150 giorni dalla medesima data e che tale obbligo di adeguamento costituisce per la Banca giustificato motivo per una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 1/9/1993, n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Ciò detto, formuliamo la presente per comunicarLe che, in attuazione delle disposizioni del decreto di cui sopra e con l'obiettivo di semplificare il quadro commissionale applicato ed offrire così maggior chiarezza e trasparenza riguardo ai costi del rapporto, assecondando anche indicazioni delle Autorità di settore, con riferimento agli affidamenti a Lei concessi (anche abbinati a prodotti a pacchetto) è intenzione della Banca procedere con decorrenza 28/6/2009 all'eliminazione delle voci relative alla commissione di massimo scoperto e alla commissione annua di gestione fidi* e all'applicazione, in luogo di queste, con decorrenza 1° luglio 2009 di un'unica commissione per la messa a disposizione dei fondi (CDF), onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata degli affidamenti richiesti oltre a un recupero spese in misura forfettaria.

Per una miglior comprensione, le condizioni riportate nella colonna di sinistra saranno sostituite dalla voce di cui alla colonna di destra, nella misura ivi indicata.

Condizioni valide fino al 27/6	Condizione valida dall' 1/7/2009**
Commissione trimestrale sul massimo scoperto o CMS Commissione annua di gestione fidi	Commissione per messa a disposizione di fondi (CDF): 0,0327% trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento. La commissione è addebitata, in via posticipata, per trimestre solare, in unica soluzione per Cliente affidato con valuta ultimo giorno del trimestre solare. In caso di estinzione di tutti gli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo. È fatto salvo in ogni caso il rispetto dei limiti di cui alla L. 108/96.

La CDF assorbe anche commissioni/oneri, strettamente dipendenti dall'effettiva utilizzazione di somme in presenza di affidamenti, eventualmente pattuiti nell'ambito del contratto di conto corrente, che non verranno quindi più applicati.

La CDF - riferita come detto agli affidamenti accordati - avrà durata pari a quella degli affidamenti stessi, senza possibilità di rinnovo tacito in assenza di Suo consenso espresso. Sulle somme effettivamente utilizzate sui singoli rapporti saranno regolarmente calcolati ed addebitati gli interessi debitori, nella misura tempo per tempo vigente sugli stessi. Entrambe le voci (CDF ed interessi) saranno regolarmente

*La Banca provvederà altresì, con pari decorrenza, all'eliminazione anche delle commissioni relative all'istruttoria attualmente previste sui nuovi affidamenti richiesti.

**La commissione è legata al servizio di messa a disposizione dei fondi fornito dalla Banca con la concessione degli affidamenti e prescinde quindi dagli ordinari costi di gestione del conto, previsti nell'ambito di tale rapporto indipendentemente dalla presenza o meno di affidamenti.



0009759916

Spett.le

FILIALE

DATA

Gentile Cliente,
ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 (Testo Unico Bancario) Le comunichiamo la/le proposta/e di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al Suo rapporto.

Accanto alla condizione variata troverà la data a decorrere dalla quale verrà applicata ed il codice identificativo del giustificato motivo sulla base del quale è stata effettuata la modifica. In calce troverà una legenda di decodifica del codice assegnato al giustificato motivo.

Le ricordiamo che, in base quanto disposto dall'art.118 del TUB, ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla presente comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di estinzione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Decorso tale termine, senza che sia stato esercitato il diritto di recesso, la modifica si intenderà approvata in via definitiva.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento può rivolgersi alla Sua filiale.

DOCUMENTO DI SINTESI N. e/o PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO
DEL CONTO CORRENTE NUM. DENOMINATO IN EURO
INTESTATO A:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO IL RAPPORTO:

TASSI A CREDITO:

AL 01.05.2009

TAN TAE
0,700% 0,701%

TASSI A DEBITO (ENTRO FIDO):

DAL 01.05.2009

	TAN	TAE	C.M.S.	PARAMETRO	SPREAD
00	5,180%	5,281%	0,275%	EURIBOR MEDIA 1 MM	+ 4,150
00	9,180%	9,500%	0,980%	(MAGGIORAZIONE : 4,000%)	

TASSI A DEBITO (ENTRO FIDO):

DAL 01.07.2009

	TAN	TAE	C.M.S. *	PARAMETRO	SPREAD
14	5,180%	5,281%	0,275%	EURIBOR MEDIA 1 MM	+ 4,150
14	12,250%	12,824%	0,900% 11		

SPESE OPERAZIONI:

ALTRE SPESE:

AL 01.05.2009

CADAUNA 1,25

SPESE FISSE TENUTA CONTO : 25,00
INVIO ESTRATTO CONTO : 2,20
COMUNICAZIONI TRASPARENZA : ESENTE

SPESE INVIO CONTABILE 0,60

VERSAMENTO ASSEGNI VALUTE GG LAV.

DISPONIBILITA' GG LAV. AL 01.05.2009

BANCARI ALTRE FILIALI BANCA: 1
BANCARI ALTRI/ASSIMILATI . . : 4
CIRCOLARI ALTRE BANCHE . . . : 3

BANCARI ALTRE FILIALI BANCA: 4
BANCARI ALTRI/ASSIMILATI . . : 7
CIRCOLARI ALTRE BANCHE . . . : 0

PRELEVAMENTI: VALUTE

CON BANCOMAT:GIORNO PRELIEVO

CON ASSEGNO :DATA ASSEGNO

PERIODICITA' DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CRED/DEB: TRIMESTRALE

IMPOSTA DI BOLLO SU E/C SECONDO LEGGE

NON STORNABILITA' ASSEGNI ITALIA VERSATI 7 GG LAV. SUCCESSIVI ALL'OPERAZIONE.

*LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO VIENE APPLICATA SOLO IN PRESENZA DI CONTRATTO DI FIDO

Giustificato Motivo

00:AGGIORNAMENTO PARAMETRO



Spett.le

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE AI SENSI DELL'ART. 118 TUB

Gentile Cliente,

come già comunicatoLe nell'estratto conto al 31/03/09 e con le decorrenze ivi previste, in applicazione dell'art. 2 bis della legge n. 2/2009 "la commissione di massimo scoperto è calcolata in presenza di affidamento, applicando la percentuale pattuita al massimo saldo debitore puntuale registrato, anche per valuta, nell'ambito di un periodo continuativo di almeno 30 giorni di saldo a debito".

Inoltre, la citata norma ha dettato, tra l'altro, prescrizioni relative alla remunerazione per la messa a disposizione di fondi; la complessiva operazione di adeguamento alla nuova normativa ha determinato per la Banca la necessità di rivisitare alcune delle condizioni economiche applicate ai rapporti intrattenuti con la clientela: pertanto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), Le comunichiamo le seguenti proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al Suo contratto di apertura di credito in conto corrente, con decorrenza 1° luglio 2009:

- introduzione di una "commissione sull'accordato", quale corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi, applicata sull'importo del fido accordato, per un ammontare pari, allo 0,08% mensile. La commissione sarà addebitata mensilmente e calcolata sull'importo del fido in essere l'ultimo giorno di ogni mese;
- applicazione del tasso debitore massimo, sulla quota degli utilizzi eccedenti il fido concesso nella misura del 12,25% per l'apertura di credito in conto corrente e dell'8,25% per i conti anticipi e conseguente eliminazione della maggiorazione di tasso attualmente prevista per la fattispecie. Il top rate aziendale viene fissato al 12,25%.

Restano ferme le altre condizioni economiche applicate al rapporto così come indicate nell'allegato documento di sintesi, nel rispetto dei tassi soglia e della normativa antiusura.

Le ricordiamo che, in base a quanto disposto dall'art. 118 del TUB, qualora Lei non accettasse la modifica proposta, ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di estinzione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

Decorso tale termine, senza che sia stato esercitato il diritto di recesso, le modifiche si intenderanno approvate in via definitiva.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento può rivolgersi alla Sua filiale di riferimento.

Cordiali saluti.

Loreto, li 22/05/2009

Carilo Cassa di Risparmio di Loreto SpA



Spett.le

FILIALE

DATA 22.05.2009

Gentile Cliente,
ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 (Testo Unico Bancario) Le comunichiamo la/le proposta/e di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al Suo rapporto.

Accanto alla condizione variata troverà la data a decorrere dalla quale verrà applicata ed il codice identificativo del giustificato motivo sulla base del quale è stata effettuata la modifica. In calce troverà una legenda di decodifica del codice assegnato al giustificato motivo.

Le ricordiamo che, in base quanto disposto dall'art.118 del TUB, ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla presente comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di estinzione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Decorso tale termine, senza che sia stato esercitato il diritto di recesso, la modifica si intenderà approvata in via definitiva.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento può rivolgersi alla Sua filiale.

DOCUMENTO DI SINTESI N. e/o PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO
DEL CONTO CORRENTE NUM. DENOMINATO IN EURO
INTESTATO A:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO IL RAPPORTO:

TASSI A CREDITO: AL 01.07.2009
TAN 0,305% TAE 0,305%

TASSI A DEBITO (ENTRO FIDO): DAL 01.07.2009
TAN 9,860% TAE 10,230%
14 12,250% 12,824% FUORI/SENZA FIDO C.M.S. * 0,825%
0,900% 11

SPESE OPERAZIONI: **ALTRE SPESE:** AL 01.07.2009
CADAUNA 1,75 SPESE FISSE TENUTA CONTO : 24,70
INVIO ESTRATTO CONTO : 2,20
COMUNICAZIONI TRASPARENZA : ESENTE
SPESE INVIO CONTABILE 0,60
RECUPERO COSTO ASSICURAZIONE 20,66 EURO

VERSAMENTO ASSEGNI VALUTE GG LAV. DISPONIBILITA' GG LAV. AL 01.07.2009
BANCARI ALTRE FILIALI BANCA: 2 BANCARI ALTRE FILIALI BANCA: 4
BANCARI ALTRI/ASSIMILATI . . . : 4 BANCARI ALTRI/ASSIMILATI . . . : 7
CIRCOLARI ALTRE BANCHE . . . : 4 CIRCOLARI ALTRE BANCHE . . . : 0

PRELEVAMENTI: VALUTE
CON ASSEGNO : DATA ASSEGNO CON BANCOMAT:GIORNO PRELIEVO

PERIODICITA' DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CRED/DEB: TRIMESTRALE
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C SECONDO LEGGE
NON STORNABILITA' ASSEGNI ITALIA VERSATI 7 GG LAV. SUCCESSIVI ALL'OPERAZIONE.
*LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO VIENE APPLICATA SOLO IN PRESENZA DI CONTRATTO DI FIDO
Giustificato Motivo
14:RIVISITAZIONE DI ALCUNE CONDIZIONI PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA CMS (LEG
GE N. 2/2009)
11:VARIAZIONE MIGLIORATIVA NON CONCORDATA CON IL CLIENTE

Spett. BANCA _____

Alla cortese att.ne

Responsabile dell'Ufficio Reclami
Responsabile dell'Ufficio Compliance
Presidente del Collegio Sindacale

e p.c

Spett. BANCA _____

Alla cortese att.ne
Dott.(direttore/capoarea/direttore generale)

Lì....., 2009

OGGETTO: Rapporto n° 000000000 - Vs. Proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93). Comunicazione di condizioni peggiorative.

Abbiamo ricevuto, ai sensi dell'art. 118 del TUB, una Vostra comunicazione contenente la "proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente", allegata in copia alla presente per formarne parte integrante. Tale lettera si caratterizza per un cumulo, del tutto singolare ed ingiustificato, di oneri e commissioni e gravità di violazioni.

In considerazione di quanto sopra, comunichiamo che accetteremo, quale condizione economica di rapporto da applicarsi sugli affidamenti accordati alla ns. Azienda, soltanto la seguente:

- commissione "forfetaria" annua per spese di gestione, istruttoria, revisione fidi e affidamenti **pari** a quanto già concordato, calcolato e addebitato nei trimestri precedenti dal Vs. istituto.

In alternativa::

- commissione di massimo scoperto (CMS) da applicarsi sul maggior saldo debitore con riferimento agli affidamenti accordati e da calcolarsi a seguito di utilizzo per un periodo pari o superiore a 30 giorni continuativi.

Restiamo in attesa di urgente riscontro.

Cordiali saluti.

Spett. BANCA _____

Alla cortese att.ne

Responsabile dell'Ufficio Reclami
Responsabile dell'Ufficio Compliance
Presidente del Collegio Sindacale

e p.c

Spett. BANCA _____

Ancona
Alla cortese att.ne
Dott.(direttore/capoarea/direttore generale)

Oggetto: Rapporto n. - Proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente.

Abbiamo ricevuto, ai sensi dell'art. 118 del TUB, una Vostra comunicazione contenente la "proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente" allegata in copia alla presente per formarne parte integrante. Tale lettera si caratterizza per un cumulo, del tutto singolare ed ingiustificato, di quantità di oneri e commissioni e gravità di violazioni.

In considerazione di quanto sopra, escluso il Vostro diritto di variare le condizioni giuridiche contrattuali nel modo proposto

VI DIFFIDIAMO

- a) dall'addebitare alcunché a titolo di commissione per scoperto di conto, di commissione per la messa a disposizione di fondi (commissione sull'accordato) e di commissione di non utilizzo di fondi messi a disposizione (commissione sull'accordato non utilizzato);
- b) dal cessare il contratto.

Distinti Saluti

Data _____

Raccomandata A.R.

